

Diritto fallimentare

a.a. 2019 - 2020

L'imprenditore agricolo – art. 2135 c.c.

I. È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e **attività connesse**.

II. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

III. Si intendono **comunque connesse** le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

L'imprenditore agricolo: le "attività connesse" secondo la giurisprudenza recente

“L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, comma 3, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, comma 1, c.c. il corrispondente onere probatorio” (Cass. 8 agosto 2016, n. 16614).

Il «piccolo imprenditore»

Art. 1, 2° co., 1.fall. (dimensione dell'attività)

- attivo $\leq$ Euro 300.000 (nel triennio anteriore)
- ricavi $\leq$ Euro 200.000 (nel triennio anteriore)
- debiti $\leq$ Euro 500.000 (alla data)

Art. 15, ult. co., 1.fall. (dimensione dell'insolvenza)

... debiti scaduti $<$ 30.000 Euro

Il presupposto oggettivo nel CCI

Art. 2 CCI

1. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) «crisi»: lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
- b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al d.l. 179/2012, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Procedimento per dichiarazione di fallimento

Legittimazione

- debitore: v. artt. 6 e 217, 1° co., n. 4, l.fall.;
- creditore: v. art. 6 l.fall. La legittimazione sussiste anche in caso di credito non scaduto o contestato
- Pubblico Ministero: v. artt. 6 e 7 l.fall.

Competenza (art. 9 l.fall.)

Tribunale del luogo dove si trova la sede principale, che si presume coincidente con la sede legale.

Irrilevante il trasferimento nell'anno anteriore all'iniziativa.

Procedimento → v. art. 15

Decisione - Gravami

- **Archiviazione** (non luogo a provvedere)
 - Fa seguito alla desistenza del creditore e non preclude la segnalazione ex art. 7, 2° co.
- **Dichiarazione di incompetenza**
 - art. 9 *bis*, 1° co. (II periodo) → trasmissione degli atti al trib. competente → riassunzione da parte dell'istante → eventuale conflitto virtuale di competenza (artt. 9 *bis*, II co. e 45 c.p.c.) , oppure
 - regolamento necessario di competenza (artt. 42 e 47 c.p.c.) - per gli effetti dell'accoglimento, v. art. 9 *bis*, 1° co.
- **Rigetto (decreto)**
 - è impugnabile con reclamo alla corte d'appello (art. 22 l.fall.):
 - in caso di accoglimento, la corte non dichiara il fallimento ma rimette gli atti al tribunale per la dichiarazione;
 - in caso di rigetto, il decreto non è impugnabile col ricorso straordinario in cassazione

segue: decisione - gravami

- Dichiarazione di fallimento

- è impugnabile con reclamo alla corte d'appello (art. 18) ...
- ... per motivi attinenti la legittimità del procedimento (rispetto regole processuali), il merito (presupposto sogg. e ogg.) o la competenza (ma solo assieme al merito);
- l'accoglimento del reclamo in punto di competenza **non** determina la revoca della dichiarazione di fallimento, ma la mera trasmissione degli atti al trib. competente (art. 9 *bis*, 1° e 2° co.);
- l'accoglimento del reclamo per altri motivi determina la revoca della sentenza; l'art. 18, 15° co., fa salvi gli effetti degli atti nel frattempo legalmente compiuti dal curatore.

Effetti del fallimento: per il debitore

Effetti patrimoniali sostanziali

Perdita della legittimazione a disporre con atti produttivi di effetti sostanziali (artt. 42 e 44).

Gli atti compiuti dal fallito o da terzi nei suoi confronti sono inefficaci, a prescindere dallo stato soggettivo del terzo, purché la sentenza sia stata iscritta nel Reg. Imp. (salvo prova della conoscenza da parte del curatore)

L'inefficacia è relativa (a favore dei creditori), sicché il curatore può decidere di non valersene.

L'esecuzione fallimentare si estende ai beni sopravvenuti in corso di procedura (artt. 42, 2° co.).

Effetti del fallimento: per il debitore

Effetti patrimoniali processuali

Perdita della legittimazione a disporre con atti produttivi di effetti processuali (art. 43).

Il fallimento determina l'automatica interruzione del processo, che deve essere riassunto entro 3 mesi (dalla conoscenza formale del fallimento).

Non possono tuttavia proseguire le liti aventi ad oggetto pretese vs. il fallito, assoggettate alla regola del **concorso formale** (art. 52, 2° co.; v. anche art. 72, 5° co.).

Effetti del fallimento: per il debitore

Effetti per i terzi

La dichiarazione di fallimento produce l'effetto di un pignoramento esteso a tutto il patrimonio dell'imprenditore (art. 45 – v. artt. 2913 e ss., c.c.)

A rigore, la norma non disciplina un effetto per il debitore, ma piuttosto per i terzi, nei cui confronti egli abbia effettuato atti dispositivi (in senso ampio) o che abbiano unilateralmente compiuto attività incidenti sul suo patrimonio, per la cui efficacia vs. i creditori sia richiesto l'adempimento di formalità (ad es. l'iscrizione di un'ipoteca o la trascrizione di domande giudiziali: v. art. 2652 c.c.)